



COMUNE di PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.05.2004

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
3. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art.2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Il Sindaco sovrintende al servizio di polizia urbana. I controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli altri corpi di polizia nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale

Art.3
**Disposizioni di carattere generale
per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente regolamento**

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate, di norma, per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
 - f) con obbligo di costituire un deposito cauzionale a garanzia del ripristino delle opere pubbliche interessate da opere ed occupazioni.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione previste dal presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

Art.4
Centro abitato

1. Ogni volta che nelle disposizioni del presente regolamento sia utilizzato il termine di "centro abitato", o più semplicemente di "abitato", si fa riferimento, salvo quanto disposto dal codice della strada, ad un nucleo, anche minimo, di abitazioni o costruzioni esistenti lungo le strade o piazze.

TITOLO II
NORME DI SALVAGUARDIA DEL SUOLO PUBBLICO, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE URBANO

CAPO I.
DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.5
Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione di suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art.6
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci sul suolo pubblico sono ammesse solo in caso di necessità e urgenza.
2. In tali casi, quando le operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e della conservazione del suolo stradale.
3. Le operazioni di cui trattasi devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno ed imbrattamento del suolo pubblico.
4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
5. In ogni caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art.7

Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare materiali, rifiuti solidi e liquidi rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale o da suoi incaricati.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitarne la perdita e lo spandimento di polveri.
3. I depositi di materiale putrescibile devono osservare le vigenti disposizioni anche in relazione al loro posizionamento.

Art. 8

Collocamento di tavoli e sedie sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere robusti, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,00.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare i terrazzi, balconi e simili.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10

Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale, in conformità alle vigenti norme urbanistiche.
2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale o delle sue pertinenze, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale e delle pertinenze, a loro complete spese, rischio e pericolo.

Art. 11

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni non autorizzate del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Art. 12

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza in merito al rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico e di quelle sul rispetto delle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia di collaudo statico e antincendio, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 13

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'Ufficio di Polizia municipale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 14

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito al transito, sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini di qualunque specie e di trampoli e di altri analoghi congegni se non negli spazi all'uopo predisposti.
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere, imbrattare o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 15

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, e altre simili manifestazioni, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni deliberate dagli organi competenti che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, previa osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la costituzione, se non escluso per legge, di un deposito cauzionale a garanzia del ripristino delle opere pubbliche interessate.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per la riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date all'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
6. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il competente ufficio tecnico comunale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
7. Allorquando le condutture, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
8. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

CAPO II **DECORO DEI CENTRI ABITATI**

SEZIONE I **DECORO DEI CENTRI ABITATI**

Art. 16

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, tutti i luoghi pubblici o aperti o in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che possa arrecare pregiudizio al decoro dello spazio pubblico.

Art. 17

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di bar, ristoranti, latterie, pizzerie, gelaterie e altri simili esercizi, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, anche momentaneamente, lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 18

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono essere mantenuti costantemente puliti a cura dei proprietari e degli inquilini.
2. Fatte salve le occupazioni temporanee o straordinarie, per restauri, traslochi e simili, i cortili, i portici, gli anditi e le scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 19

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di pubblici esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e loro pertinenze, le immondizie e rifiuti provenienti dai loro locali.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

Art. 20

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, ghiaia, calcestruzzo, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura che impediscano la diffusione di materiali, polveri, odori e colattici sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Le operazioni di rimozione di materiale di cemento amianto, dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto necessario per la conduzione delle case o dei locali destinati all'esercizio di attività economiche di ogni genere posti lungo le pubbliche vie, viene a cadere materiale di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questo dovrà essere immediatamente rimosso a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto il materiale per il quale venne a sporcarsi il suolo pubblico.

Art. 21

Recinzioni dei cantieri

1. I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi un'altezza non inferiore a m. 2,00. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.

Art. 22

Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sugli spazi ed aree pubbliche.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 23

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili;
2. Sono, altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie per gli uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta degli stessi o delle deiezioni.
2. Nell'impiego di acqua su finestre e balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. E' vietato tenere piante e siepi sporgenti sul suolo pubblico che impediscono la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 25

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 26

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili od anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 08,00 sino alle ore 10,00
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni od altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Art. 27

Bestie macellate e trasporto carni

1. Come prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito esclusivamente per mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati.

Art. 28

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. Le pattumiere i recipienti o i sacchi di qualsiasi materiale contenenti rifiuti domestici, immondizie o altri oggetti possono essere depositati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nelle ore indicati dall'Amministrazione comunale.
2. E' consentito, ove disciplinato dall'apposito servizio, il deposito nei pressi dell'abitazione dei contenitori per la raccolta differenziata nel giorno in cui è previsto il passaggio degli operatori addetti alla raccolta, ovvero è consentito l'inserimento dei rifiuti negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Art. 29

Pulizia delle vetrine e tende

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine e delle tende parasole è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 09,30 del mattino.

Art. 30

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. Nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato il getto di opuscoli, locandine, volantini ed altri oggetti.
2. E' vietato altresì collocare sui veicoli in sosta locandine, ciclostilati, manifesti, foglietti e altri analoghi materiali cartacei.
3. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate, per iscritto, dall'ufficio di Polizia municipale.
4. E' consentita la pubblicità commerciale mediante consegna a mano degli interessati di locandine o volantini o mediante deposito nelle cassette delle lettere, purché sia stato effettuato il pagamento della tassa sulla pubblicità secondo le norme vigenti.
5. Per il volantinnaggio di carattere politico è sufficiente la comunicazione scritta almeno tre giorni prima al Sindaco.

Art. 31

Giardini pubblici

1. Nei giardini pubblici è vietato:

- a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, comprese le biciclette, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio; inoltre è fatto obbligo ai proprietari di munirsi di apposito sacchetto o contenitore con paletta e di provvedere alla rimozione delle deiezioni del proprio cane. Quest'ultima disposizione si applica su tutte le aree e spazi pubblici in genere. I cani non potranno comunque essere introdotti nei giardini ove n'è stato fatto espresso divieto mediante ordinanza, pubblicizzata negli appositi cartelli.
- c) Guastare, sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- d) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici;
- e) Dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati vietati espressamente dalle autorità;
- f) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.
3. Le norme suddette in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze e altre aree pubbliche del Comune.

Art. 32 Fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane pietre e detriti di qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto o all'approvvigionamento per uso domestico mediante appositi contenitori;
3. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli e animali.

Art. 33

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro

2. E' vietato in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.
3. Sotto i loggiati, gli androni e gli spazi pubblici aperti o visibili al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari e al decoro.

SEZIONE II

DECORO DEI FABBRICATI E DELLE LORO PERTINENZE

Art. 34

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
2. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovo della tinteggiatura dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
5. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
7. L'Autorità comunale disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.
8. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
9. I tetti, i cornicioni, i fumaiole, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati affinché non si verifichino cadute di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
10. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
11. L'installazione di apparecchiature di condizionatori d'aria, caldaie murali e di antenne o parabole televisive dovrà avvenire in modo tale da non arrecare pregiudizio all'ambiente nonché al decoro dell'edificio e dell'abitato. Nel centro storico l'installazione delle predette attrezzature potrà avvenire solo sulla copertura o sui fronti tergalii.
12. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 35

Installazione di insegne di esercizio

1. Per insegne, targhe e pannelli di esercizio s'intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, tali da adempiere alla funzione, esclusiva o principale, di identificazione dell'attività. Esse contengono:
 - il nome dell'esercizio o la ragione sociale della ditta;
 - la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente;
 - l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.
2. Per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti da parte dell'Amministrazione comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizione, ecc.), tali da consentire, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.
3. L'apposizione delle insegne di esercizio dovrà rispettare le seguenti condizioni:
 - installazione dell'insegna di esercizio nell'arredo vetrina o nel sopraluce. Nel caso non sia possibile, a causa di documentate ragioni, l'insegna potrà essere posta sulla parete a fianco o al di sopra dell'esercizio, rispettando comunque rigorosamente le partizioni architettoniche dell'edificio. Non possono essere autorizzate insegne a cassonetto se il rivestimento dell'edificio è diverso dall'intonaco;
 - l'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto con periodi di variabilità superiori a dieci minuti;
 - esclusione di ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali;
 - divieto di utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non e di transenne parapetonali a fini pubblicitari negli edifici del centro storico e in quelli di rilevante valore;
 - ubicazione di striscioni tipo commerciale solo in area privata in sede di attività;
 - collocazione di standardi e gonfaloni su pali di pubblica illuminazione precedentemente periziati e previsti nel piano generale degli impianti;
 - ammissibilità di mezzi pubblicitari a se stanti, inclusi nelle vetrine degli edifici solo se accessori alla primaria insegna d'esercizio e solo a condizione che questa abbia carattere di prevalenza;
 - divieto di insegne con caratteristiche grafiche e/o in posizione tale da ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione;
 - ammissibilità di insegne e tende aventi funzione mista (individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi) solo nel caso in cui il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice in misura

preminente od esclusiva e solo se i settori del mezzo pubblicitario occupati dai marchi e dall'insegna dell'esercizio sono chiaramente delimitati tra loro con netta prevalenza visiva e dimensionale dell'insegna dell'attività commerciale.

Art. 36

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. La collocazione di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è oggetto di autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

Art. 37

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Art. 38

Manutenzione dei terreni, orti e giardini siti in centro abitato

1. I terreni incolti, gli orti e i giardini, che insistono nei centri abitati devono essere mantenuti in modo decoroso e privi di vegetazione spontanea infestante.

2. I proprietari e conduttori dei fondi di cui al punto precedente dovranno provvedere alla loro manutenzione mediante il taglio periodico della vegetazione infestante, specialmente durante la stagione primaverile ed estiva.

Art. 39

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, potranno recingere la proprietà privata in conformità alle norme edilizie e in maniera che non sia pregiudicato il decoro urbano e la pubblica incolumità.

CAPO III

NORME DI SALVAGUARDIA DELL'IGIENE URBANA

Art. 40

Divieto di bruciare rifiuti

1. E' vietato bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.

Art. 41

Attività che producono emissioni maleodoranti

1. Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose o nocive devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato.

2. In particolare, per tutte le nuove attività e per quelle esistenti, le apparecchiature e i locali, impiegati in un processo fonte di emissioni odorose o nocive, devono essere completamente chiusi, mantenuti in depressione, aspirati e gli eventuali effluenti gassosi sottoposti a depurazione.

3. Le attività esistenti dovranno adeguarsi a quanto previsto dal comma precedente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 42

Allevamenti zootecnici

1. Gli allevamenti di animali, anche di tipo familiare e di affezione, devono rispettare le norme di igiene contenute nelle leggi statali e regionali e quelle contenute nel regolamento comunale di igiene e disporre di tutti gli accorgimenti tecnici idonei ad evitare inconvenienti igienico-sanitari e, nell'ambiente circostante, ogni tipo di esalazione maleodorante.

2. Nel centro abitato e nelle vicinanze di abitazioni non sono consentiti accumuli, anche temporanei, di letame.

3. E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici del centro abitato. I proprietari degli immobili ubicati nel territorio comunale sono tenuti ad installare specifici dissuasori nelle nicchie e nelle rientranze presenti negli edifici di rispettiva pertinenza prospicienti su aree pubbliche.

4. I proprietari di fabbricati devono mantenere pulite da guano o animali morti le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di volatili.

Art. 43

Industrie insalubri a rischio di incidente rilevante - Finalità

1. Sono fatte salve le disposizioni di legge inerenti le industrie a grande rischio e le relative procedure, nonché la detenzione ed il trasporto di merci e sostanze pericolose o classificate come irritanti, tossiche, nocive, corrosive o infiammabili.

2. Le attività insalubri ai sensi dell'art. 216 T.U.L.L.S.S., nonché le industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del DPR 175/88 e Legge 334/99 e successive modifiche ed integrazioni, o comunque a rischio per la detenzione ed il trasporto di merci e sostanze pericolose o classificate come irritanti, tossiche, nocive, corrosive o infiammabili, sono soggette alle ulteriori seguenti prescrizioni.

3. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione dell'Autorità comunale competente oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare polverosità e rumorosità.

CAPO III
QUIETE PUBBLICA

Art. 44

Inquinamento acustico – Principi generali

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 45

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Nelle zone a prevalente funzione residenziale, come individuate dal vigente strumento urbanistico, non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri inquinanti o rumorosi incompatibili con la stessa funzione residenziale.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica quiete.
3. Per la delimitazione delle zone e la determinazione dei limiti delle emissioni rumorose si deve fare riferimento al piano della classificazione acustica operata ai sensi delle leggi vigenti.
4. Comunque nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, di chiese, di uffici pubblici e di case di riposo è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
5. Nelle zone industriali o produttive è consentita l'attività lavorativa sulle 24 ore, nel rispetto tuttavia dei limiti di rumore previsti nel piano di zonizzazione acustica.
6. I servizi tecnici e la polizia municipale, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano, tramite gli uffici tecnici a competenza territoriale, la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco.
7. Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 46

Impianto di macchinari

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 47

Attività temporanee

Per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobili (cantieri edili, manifestazioni, feste popolari ecc.), è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione comunale rilasciata, anche in deroga ai valori limite stabiliti, secondo i criteri definiti in base alle vigenti leggi.

ART 47 BIS

UTILIZZO DEI CANNONI SPAVENTAPASSERI E ANTIGRANDINE

L'uso di tali dispositivi (cannoni spaventapasseri o antigrandine) è consentito a condizione che lo strumento sia utilizzato a 500 metri lineari di distanza dalle abitazioni; la bocca di sparo non deve essere rivolta verso le abitazioni.

Il loro utilizzo è consentito, nei giorni feriali, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; lo sparo deve avvenire con un intervallo, minimo, di 10 minuti.

Il loro utilizzo è invece vietato nei giorni festivi e prefestivi.

La violazione della presente disposizione comporta la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e l'immediata cessazione nell'utilizzo di tale apparecchio.

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO OTTOBRE 2015.

Art. 48

Rumori nei locali pubblici e privati

1. Nei locali pubblici e privati, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, impianti stereo e televisori.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di utilizzarli provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art. 49

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori ad eccezione di quelli all'interno dei luoghi di lavoro per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 50

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 22,00 alle ore 07,00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, salvo particolari deroghe dell'Amministrazione Comunale.

Art. 51

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato soggetto a pubblico transito qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla. Nel centro abitato è altresì vietata la detenzione e l'allevamento di bovini, ovini, equini e suini, e degli animali da cortile di qualsiasi specie.

Art. 52

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Art. 53

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è consentito in occasione dell'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e nei casi concordati con l'Amministrazione comunale. Per quanto attiene ai rintocchi relativi al funzionamento degli orologi pubblici, si rinvia alle disposizioni operative assunte dall'Ufficio comunale competente, in base all'indirizzo dell'organo esecutivo.

Art. 54

Sale da ballo, cinema e ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinematografi, i bar, i pub, e i ritrovi gestiti al coperto o all'aperto devono essere dotati delle apparecchiature previste dalle norme vigenti allo scopo di impedire che i rumori arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 55

Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi stabiliti dalle autorità comunali.

CAPO IV

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 56

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Art. 57

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto legna e qualsiasi altro materiale di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
2. Salvo quanto stabilito nell'articolo che precede è pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 58

Forni, impianti di tostatura del caffè, friggitorie ed altri impianti

1. Non si possono attivare forni di alcun genere, impianti di tostatura del caffè, friggitorie ed altre installazioni similari destinate alla produzione artigianale od industriale di alimenti, senza osservare le disposizioni contenute nelle leggi di settore e senza aver ottenuto le apposite autorizzazioni.
2. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati secondo le tecnologie disponibili al momento della costruzione in modo da evitare problemi per la pubblica incolumità o molestie di qualsiasi genere e dovranno essere comunque compatibili con il tessuto urbano circostante.

Art. 59

Accensione di polveri, fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito del centro abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di Pubblica Sicurezza, deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
3. E' proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.
4. E' vietato pure l'uso di fiamme libere in vicinanza di sostanze liquide o gassose facilmente infiammabili.
5. Nel centro abitato è inoltre vietata l'accensione di fuochi e falò di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli alimentati a carbone naturale indispensabile per l'utilizzo dei barbecue.

Art. 60

Animali pericolosi

1. Tutti gli animali, anche addomesticati, che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone. In ogni caso, la loro vendita è vietata nell'ambito dei centri abitati.

Art. 61

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 62

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 63

Laboratori e depositi

1. I laboratori che per qualsiasi ragione effettuano attività in spazi aperti confinanti con aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque soggette a pubblico passaggio, devono adottare le opportune cautele atte ad impedire che materiali e sostanze di qualsiasi natura, fuoriuscendo dal perimetro del luogo di lavoro possano arrecare molestie o danno ai passanti.

2. Le stesse cautele devono essere adottate da chi realizza depositi e magazzini a cielo aperto ove vengono stoccati o accumulati materiali e sostanze di qualsiasi natura, in special modo se sono soggette all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 64

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 65

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova, la ristrutturazione o la demolizione di edifici o simili manufatti, dovranno osservarsi le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia per tutta la durata dei lavori.

Art. 66

Materiale di demolizione

1. E' proibito la conduzione dei lavori gettando in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, o del cantiere, i materiali di demolizione o di qualsiasi altra natura.

Art. 67

Insegne, persiane, vetrate di finestra

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 68

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, le vasche e tutti gli altri analoghi manufatti devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi possano cadere, anche accidentalmente, persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

2. Gli sportelli dovranno, peraltro, essere muniti di idonea chiusura, tale da non consentirne l'apertura a chiunque.

Art. 69

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio, e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere convenientemente illuminate nelle ore notturne.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI E DI ORDINE PUBBLICO

Art. 70

Esercizio di mestieri girovaghi

1. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

Art. 71

Comportamenti contrari al decoro e alla sicurezza

1. E' vietato questuare, chiedere elemosine, vendere oggetti vari, pulire i parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, sui marciapiedi e nelle piazze di tutto il territorio comunale senza le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco o dalle autorità competenti. E' fatta eccezione per le iniziative delle associazioni umanitarie, culturali e politiche preventivamente autorizzate dal Sindaco.

2. E' vietato camminare o sostare, anche temporaneamente, sul suolo pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando nudità che comunque costituiscano turbativa al decoro cittadino, ovvero si configurino come attività di meretricio esercitata su suolo pubblico o aperto al pubblico o che comunque possano costituire turbativa e intralcio per la sicurezza della circolazione.

CAPO VI

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 72

Cortei funebri

1. I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità Comunale i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 73
Processioni – Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
2. I promotori di processioni o manifestazioni religiose di cui sopra dovranno darne avviso al Comune almeno sette giorni prima del loro inizio.

CAPO VII
SANZIONI

Art. 74
Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, sono individuate le sanzioni di seguito indicate:
 - a) Per la violazione delle norme contenute nel Titolo II Capo I “Disciplina delle acque e del suolo pubblici”, articoli 6 e 7, Capo III “Norme di salvaguardia dell’igiene urbana” e Capo IV “Norme di sicurezza negli abitati” si applica la sanzione amministrativa da € 80 a € 500;
 - b) Per le altre violazioni si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.
2. In caso di recidiva alle violazioni degli artt. indicati al punto a) si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascuna violazione.
3. Per le violazioni delle ordinanze si applicano le sanzioni amministrative previste dai commi precedenti, fatte salve le ipotesi previste dall’articolo 650 del codice penale.

Art. 75
Sequestro e custodia di cose

1. Gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose usate per commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Il materiale sequestrato sarà conservato a cura dell'Amministrazione comunale e a spese del trasgressore.

Art. 76
Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del trasgressore;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione.
2. La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza essa venne inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 77
Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 50 del Testo unico delle leggi sugli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Art. 78
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ed entra in vigore dopo il decimo giorno di pubblicazione.
2. Sono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.